Invalidità civile - Indennità di frequenza - Riconoscibilità 13[^] mensilità - Non sussiste.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro - 18.05.2012 n. 7967 - Pres. Battimiello - Rel. De Renzis - S. D. - INPS (Avv.ti Ricci, Pulli, Patteri).

La disciplina che prevede la corresponsione della 13[^] mensilità all'invalido civile titolare di assegno mensile non è estensibile all'indennità di frequenza, che è un sussidio correlato al periodo di effettiva frequentazione del corso o del trattamento riabilitativo.

FATTO e DIRITTO - 1. La Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 2475 del 2010, in riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Brindisi, ha accolto la domanda proposta da S.D. nei confronti dell'INPS e ha condannato l'ente previdenziale al pagamento dei ratei della tredicesima mensilità sull'indennità di frequenza attribuita per gli anni scolastici dal 1994 al 1998.

La Corte ha richiamato Corte Cost. n. 329 del 2002, che ha fornito interpretazione estensiva del concetto di incollocato al lavoro con riferimento alla situazione del titolare di indennità di frequenza divenuto maggiorenne e riconosciuto invalido, ancora frequentante la scuola ed iscritto nelle liste speciali degli invalidi civili, e su tale presupposto ha equiparato l'indennità di frequenza all'assegno mensile dell'invalido civile e ha riconosciuto spettanti i ratei della tredicesima mensilità.

L'INPS ricorre per Cassazione con unico articolato motivo.

Non risulta costituita l'intimata S.D.

2. L'ente previdenziale denuncia violazione di norme di diritto, e in particolare dell'art. 1 della legge n. 289 del 1990, nonché vizio di motivazione.

Sostiene al riguardo che l'impugnata decisione è erronea, giacché soltanto per l'assegno di invalidità- in quanto sussidio strutturato in modo non dissimile da una retribuzione e della quale ha funzione sostitutiva- può essere prevista l'erogazione per tredici mensilità e non anche per l'indennità di frequenza, che è correlata al periodo di effettiva frequentazione del corso o alla durata del trattamento riabilitativo (art. 2, co. 3, legge n. 289 del 1990).

Il motivo è fondato, rinvenendosi nella giurisprudenza di questa Corte, consolidato orientamento favorevole all'assunto dell'INPS, che si ritiene di condividere (cfr. da ultimo Cass. n. 5553 dell'8 marzo 2010; Cass. n. 8167 del 2009; Cass. n. 1842 del 2009; Cass. n. 4839 del 2009; Cass. n. 16329 del 2008 ed altre conformi decisioni).

3. In conclusione il ricorso va accolto e per l'effetto l'impugnata sentenza va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda della S.D. contenuta nell'originario ricorso.

Ricorrono giustificate ragioni, in relazione al contrasto insorto in sede giurisprudenziale, per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.

(Omissis)